

## **D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Art. 19**

### **Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

(...)

**Articolo 19** *Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998)* <sup>(127)</sup> <sup>(131)</sup>

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. <sup>(103)</sup>

1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta. <sup>(117)</sup> <sup>(120)</sup>

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'*articolo 21*, comma 1, secondo periodo. <sup>(119)</sup>

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'*articolo 24*. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'*articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092*, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'*articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092*, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. <sup>(104)</sup>

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'*articolo 23 o*, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. <sup>(105)</sup>

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'*articolo 23 o*, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6. <sup>(106) (124)</sup>

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'*articolo 7*. <sup>(107)</sup>

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, lettera c)*.

5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. <sup>(121) (126) (128) (130) (132)</sup>

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'*articolo 7*.<sup>(108)</sup>

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'*articolo 23* e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*.<sup>(109) (110) (123) (125) (129)</sup>

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

<sup>(118)</sup>

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'*articolo 1*, comma 2.<sup>(118)</sup>

6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593*, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. <sup>(122) (133)</sup>

[7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2. <sup>(111)</sup> ]

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. <sup>(112) (116)</sup>

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. <sup>(113)</sup>

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'*articolo 3*, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'*articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246*. <sup>(114)</sup>

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. <sup>(115)</sup>

---

(103) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. a)*, L. 15 luglio 2002, n. 145. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 40, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(104) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. b)*, L. 15 luglio 2002, n. 145 e modificato dall'*art. 14-sexies, comma 1*, D.L. 30 giugno 2005, n. 115,

convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168*; tale ultima disposizione non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell'*art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145*. Infine il presente comma è stato così modificato dall'*art. 40, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 32, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il medesimo *art. 1, comma 32, D.L. 138/2011*.

(105) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. c), L. 15 luglio 2002, n. 145* e, successivamente, dall'*art. 40, comma 1, lett. d), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(106) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), L. 15 luglio 2002, n. 145* e, successivamente, modificato dall'*art. 3, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350*, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(107) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. e), L. 15 luglio 2002, n. 145*.

(108) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. f), L. 15 luglio 2002, n. 145*.

(109) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. g), L. 15 luglio 2002, n. 145* e modificato dall'*art. 14-sexies, comma 3, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168*. Successivamente il presente comma era stato modificato dall'*art. 15, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 marzo 2006, n. 80*). Infine il presente comma è stato così modificato dall'*art. 40, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 8-quater, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(110) L'*art. 4, comma 1, D.L. 29 novembre 2004, n. 280*, ha interpretato il presente comma nel senso che gli incarichi di funzione dirigenziale ivi previsti possono essere conferiti anche a dirigenti e a funzionari dell'area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli incarichi. Successivamente il predetto *D.L. 280/2004* non è stato convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 29 gennaio 2005, n. 23).

(111) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. h), L. 15 luglio 2002, n. 145*.

(112) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. i), L. 15 luglio 2002, n. 145* e, successivamente, così modificato dall'*art. 2, comma 159, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286* e dall'*art. 40, comma 1, lett. g), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

- (113) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. l)*, L. 15 luglio 2002, n. 145.
- (114) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. m)*, L. 15 luglio 2002, n. 145.
- (115) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. n)*, L. 15 luglio 2002, n. 145.
- (116) A norma dell'*art. 2, comma 160, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*, le disposizioni del presente comma, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
- (117) Comma inserito dall'*art. 40, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
- (118) Comma inserito dall'*art. 40, comma 1, lett. f)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
- (119) Comma inserito dall'*art. 40, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, così modificato dall'*art. 9, comma 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
- (120) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 2, comma 20-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
- (121) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. f)*, L. 15 luglio 2002, n. 145 e sostituito dall'*art. 2, comma 8-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 3, comma 3-ter, D.L. 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.
- (122) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141* e sostituito dall'*art. 4-ter, comma 13, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 11, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (123) Per l'aumento della percentuale stabilita al primo periodo del presente comma, per il triennio 2019-2021, vedi l'*art. 1, comma 352, L. 30 dicembre 2018, n. 145* e, successivamente, per il triennio 2020-2022, vedi l'*art. 1, comma 158, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.
- (124) In deroga ai limiti percentuali previsti dal presente comma, vedi l'*art. 22, comma 4, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla L.

28 febbraio 2020, n. 8, e, successivamente, l' art. 1, comma 15-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

(125) In deroga al presente comma vedi l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, l'art. 7, comma 5-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, l'art. 14, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, l' art. 19, comma 2-bis, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, l' art. 22, comma 4, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, l' art. 1, comma 15, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, l' art. 16-septies, comma 2, lett. d), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, e, successivamente, l' art. 9, comma 9, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

(126) Per l'elevazione dei limiti percentuali previsti dal presente comma vedi l' art. 29, comma 3, L. 28 dicembre 2015, n. 221, l' art. 3, comma 9-ter, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, e, successivamente, l' art. 7, comma 13, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

(127) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l' art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, l' art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

(128) Sull'applicabilità dei limiti percentuali previsti dal presente comma vedi l' art. 7, comma 13, D.L. 1° marzo 2021, n. 22.

(129) Vedi, anche, l'art. 1, comma 10-bis, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, l'art. 41, comma 16-quaterdecies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, l'art. 1, comma 359, L. 24 dicembre 2007, n. 244, l'art. 2, comma 20, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, l'art. 1, comma 94, L. 13 luglio 2015, n. 107, l' art. 1, comma 6, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e, successivamente, l' art. 7, comma 13, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

(130) Per la cessazione dell'efficacia delle percentuali di cui al presente comma vedi l' art. 3, comma 3-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

(131) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

1998, n. 387 ora sostituiti dagli *artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

(132) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 94, L. 13 luglio 2015, n. 107*.

(133) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 6, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

(...)